



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 novembre 2022
(OR. en)

14952/22

EF 343
ECOFIN 1179
DELA CT 208

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 novembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 8365 final
Oggetto:	RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 <i>novoquinquagies</i> e 325 <i>sexagies</i> del regolamento (UE) n. 575/2013 (<i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 276 del 26 ottobre 2022</i>)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 8365 final.

All.: C(2022) 8365 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2022
C(2022) 8365 final

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 *novinquagies* e 325 *sexagies* del regolamento (UE) n. 575/2013

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 276 del 26 ottobre 2022)

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 *novoquinquagies* e 325 *sexagies* del regolamento (UE) n. 575/2013

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 276 del 26 ottobre 2022)

Alla pagina 48, considerando 13,

anziché: «Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, in quanto tutte riguardano elementi da includere nelle variazioni del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni.»,

leggasi: «Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, in quanto tutte riguardano elementi da includere nelle variazioni del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni.».

Alla pagina 56, articolo 10, paragrafo 1,

anziché: « SA_{ima} = i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

IMA_{ima} = i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013.»,

leggasi: « SA_{ima} = i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

IMA_{ima} = i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le

quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».

Alla pagina 56, articolo 10, paragrafo 2,

anziché: « SA_i = i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione "i";

$i \in NG$ = gli indici di tutte le unità di negoziazione classificate come unità di fascia rossa, arancione o gialla conformemente all'articolo 9 del presente regolamento tra quelle per le quali i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

$i \in ima$ = gli indici di tutte le unità di negoziazione per le quali i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».

leggasi: « SA_i = i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione "i";

$i \in NG$ = gli indici di tutte le unità di negoziazione classificate come unità di fascia rossa, arancione o gialla conformemente all'articolo 9 del presente regolamento tra quelle per le quali i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

$i \in ima$ = gli indici di tutte le unità di negoziazione per le quali i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».

Alla pagina 56, articolo 10, paragrafo 3,

anziché: «3. Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate a unità di negoziazione che sono state classificate come unità di fascia rossa o arancione conformemente all'articolo 9 del presente regolamento ne informano l'autorità competente quando comunicano i risultati inerenti al requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite conformemente all'articolo 325 *terquinquages*, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.».

leggasi: «3. Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate a unità di negoziazione che sono state classificate come unità di fascia rossa o arancione conformemente all'articolo 9 del presente regolamento ne informano l'autorità competente quando comunicano i risultati inerenti al requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite conformemente all'articolo 325 *terquinquages*, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.».

Alle pagine 58 e 59, articolo 16,

anziché: «Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate ad alcune delle loro unità di negoziazione calcolano i requisiti di fondi propri per tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci come somma dei risultati delle formule di cui alle lettere a) e b), come illustrato di seguito:

$$(a) \min\{IMA_{ima} + \text{maggiorazione di capitale} + C_U ; SA_{tutte le unità}\}$$

$$(b) \max\{IMA_{ima} - SA_{ima}; 0\}$$

dove:

$IMA_{ima} = IMA_{ima}$ come indicato all'articolo 10 del presente regolamento;

$SA_{ima} = SA_{ima}$ come indicato all'articolo 10 del presente regolamento;

maggiorazione di capitale = la maggiorazione di capitale calcolata conformemente all'articolo 10 del presente regolamento;

C_U = i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di posizioni non assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

$SA_{tutte le unità}$ = i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013.»

leggasi: «Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate ad alcune delle loro unità di negoziazione calcolano i requisiti di fondi propri per tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci come somma dei risultati delle formule di cui alle lettere a) e b), come illustrato di seguito:

$$(a) \min\{IMA_{ima} + \text{maggiorazione di capitale} + C_U ; SA_{tutte le unità}\}$$

$$(b) \max\{IMA_{ima} - SA_{ima}; 0\}$$

dove:

$IMA_{ima} = IMA_{ima}$ come indicato all'articolo 10 del presente regolamento;

$SA_{ima} = SA_{ima}$ come indicato all'articolo 10 del presente regolamento;

maggiorazione di capitale = la maggiorazione di capitale calcolata conformemente all'articolo 10 del presente regolamento;

C_U = i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di posizioni non assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per **il**

rischio di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

SA_{tutte le unità} = i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».